

COMUNE DI RONZO-CHIENIS
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI
PRIVATI.

CAPD I
FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di Ronzo-Chienis, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza e imparzialità fissati dalla Costituzione.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

3. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli

atti di cui al presente articolo può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

CAPO II
PROCEDURE

ART. 5

Art. 4 bis.
Procedure CAPS n° e V°
se > € 1.000,00
(Delib CC n. 24 del 30.06.1999)

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori. 2.)

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili o del verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 3 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi previsti dal quarto comma dell'art. 11.

5. Qualora l'Amministrazione comunale ritenga di dover disporre delle indicazioni di cui al comma terzo dell'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, invita gli enti le associazioni ed i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, a presentare entro il 15 settembre di ciascun anno, le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

ART. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

ART. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 5.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun ufficio alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze di istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano. Tali decisioni hanno natura di provvedimenti interni, propedeutici all'adozione della deliberazione di cui al successivo art. 8.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 8

1. L'ufficio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile dell'ufficio esprime sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile dell'Ufficio Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

ART. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti

delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative;
- c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura, informazione ed educazione;
- e) sviluppo economico e turistico;
- f) tutela dei valori ambientali;
- g) volontariato per la protezione civile.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

ART. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e s.m. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

es: fuore Albano Casomaria

ART. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso; dovrà inoltre essere allegata in fotocopia l'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione dei beni immobili di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 10% rispetto a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal competente ufficio comunale. Il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa ne prende atto, disponendo il discarico delle somme ad essi relative con apposita deliberazione.

ART. 12

ATTIVITÀ ORDINARIA

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune oltre al preventivo e programma per il nuovo anno,

dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la Giunta comunale, nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, deve tener conto dei seguenti parametri:

- a) il numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
- b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
- c) attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
- d) la mancanza di finalità di lucro;
- e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione prodotta ai sensi del precedente comma 1.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente.

ART. 13

MANIFESTAZIONI ed INIZIATIVE

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente della comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata la manifestazione e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente avviene nei termini stabiliti con la deliberazione di cui al comma terzo dell'art. 5 e dietro presentazione di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative, e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12, salvo situazioni assolutamente particolari, per le quale necessita adeguata motivazione.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture, attrezzature comunali.

6. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili

effettuate dagli enti predetti sono finanziati dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

ART. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi dal Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale con atto del Sindaco, previo parere favorevole della Giunta comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 16

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale nel Comune vengono effettuati compatibilmente con le disposizioni normative vigenti e con le competenze riservate nel settore alla Provincia Autonoma di Trento ed al Comprensorio della Vallagarina, e sono finalizzati principalmente alla protezione ed alla tutela dei soggetti più deboli e che si trovano in condizione di svantaggio sociale.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare le finalità di

cui al precedente comma;

b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare le finalità di cui sopra;

c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.

ART. 17

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale ed istituisce i relativi capitoli.

+ ART 16 bis
contributi a
fav. Parrocchia
(Delib CC n. 80
dd 19.06.98)

CAPO VII ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

ART. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva od al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori sugli impianti e strutture di proprietà comunale in base a convenzioni.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V, fatta salva, per quanto riguarda le attività sportive, la disciplina del vigente Regolamento comunale.

ART. 19

1. La concessione dell'uso di impianti sportivi è regolata con apposito regolamento comunale.

CAPD VIII
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 20

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione, ripristino, restauro e conservazione delle opere d'arte della Comunità delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni rassegne aventi finalità culturali e sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 21

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle associazioni e per interventi sul patrimonio o, in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi

provinciali sul Piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di approvazione del bilancio di previsione, e definiti sulla scorta della documentazione ed al verificarsi delle condizioni generali.

ART. 22

1. La Giunta comunale può concedere contributi ai proprietari degli edifici sedi di scuole equiparate dell'infanzia o agli Enti gestori per interventi straordinari sugli immobili. Detti contributi vengono concessi solo come integrazione di quelli previsti dalle vigenti leggi provinciali di settore.

2. La Giunta può inoltre concedere contributi alle scuole equiparate dell'infanzia per le spese di funzionamento e organizzazione, se risulta dimostrato che i contributi provinciali previsti dalla vigente legislazione non sono sufficienti a garantire il pareggio di bilancio.

CAPO IX SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

ART. 23

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne, esposizioni e singole manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sedi nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo;
- e) a contributi annuali a favore dell'Azienda di Promozione Turistica di Rovereto e di enti od organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi impianti, attrezzature di proprietà comunale.

3. La concessione di contributi una-tantum per le

finalità di cui alle lettere a), b), e c) avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13, e 14 del presente regolamento.

ART. 24

1. La Giunta Comunale può concedere contributi ai Consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica a parziale copertura delle spese che gli stessi sostengono per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere di viabilità e di altre infrastrutture agricole.

2. L'intervento del Comune riguarda la quota di spesa non coperta da contributo provinciale e dai proventi del ruolo emesso a carico dei proprietari dei fondi ricompresi nella superficie territoriale dei Consorzi.

3. La concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo avviene con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.

CAPO X TUTELA DEI VALORI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

ART. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori paesaggistico-ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e paesaggistico-ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti Capi II, IV e V.

ART. 26

1. Per le finalità di cui alla lett. b) del primo comma dell'articolo precedente, la Giunta comunale può concedere contributi ai proprietari di edifici situati nel centro storico per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante il rifacimento di intonaci esterni e di tinteggiature.

2. E' escluso l'intervento comunale per opere finanziate da leggi di settore.

3. La dettagliata definizione dell'ambito di intervento,

le modalità di erogazione, la documentazione ed i requisiti per accedere ai contributi sono regolati da apposito regolamento comunale.

CAPO XI
CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 27

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ronzo-Chienis un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20.08.1954 nr. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali altri contributi.

2. L'erogazione dei contributi straordinari viene effettuata dietro presentazione della documentazione giustificativa della spesa.

3. L'Amministrazione comunale può intervenire altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo, ai sensi della citata normativa.

CAPO XII
INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 28

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti Capi II, IV e V.

CAPO XIII
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 29

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio

finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi alla presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30

1. Per l'anno 1993 la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati dovrà avvenire presentata entro il 20 dicembre 1993, al fine di permettere la successiva istruttoria da parte dei competenti uffici e l'adozione della deliberazione della Giunta comunale di assegnazione dei contributi medesimi entro il 31.12.1993.

2. Le suddette domande dovranno essere corredate da un rendiconto relativo alla spesa sostenuta per l'attività ordinaria e/o per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative.

ART. 31

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame della Giunta Provinciale di Trento, diviene esecutiva la deliberazione con cui viene adottato.
